Copia

COMUNE DI CASTIGLIONE TINELLA

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 6 del 19/03/2012

Oggetto:
D.LGS. N.360/1998 E S.M.I. ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF). ALIQUOTA ANNO 2012.

L'anno **duemiladodici** addì **diciannove** del mese di **marzo** alle ore **quindici** e minuti **trenta** nella sala delle riunioni, regolarmente convocata, si è riunita la **Giunta Comunale** nelle persone dei Signori:

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. PENNA Bruno	SINDACO	Sì
2. COTTO Giuseppe	VICE SINDACO	Sì
3. ARIONE Luca	ASSESSORE	Sì
4. ARIONE Bruno	ASSESSORE	Sì
5. SOAVE Franco	ASSESSORE	Sì
	Totale Presenti:	5
	Totale Assenti:	0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale **Dott. Massimo NARDI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor **Bruno PENNA** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- con D.Lgs. 28 settembre 1998, n.360 è stata istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (addizionale comunale IRPEF);

- l'art.1, comma 3, del D.Lgs. citato, come sostituito dall'art.1, comma 242, della legge 27.12.2006, n.296 (Legge finanziaria 2007), dispone che i Comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31.05.2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5.06.2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai Comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2";

ATTESO che:

- nel Comune di Castiglione Tinella l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche venne istituita con deliberazione del Consiglio comunale n.8 del 17.03.1999 nella misura dello 0,2%; in seguito essa è stata oggetto di adeguamento nell'anno 2001 e nell'anno 2002 ed è stata confermata nella misura dello 0,5% per gli anni di imposta successivi fino all'anno 2006;

- a seguito delle modifiche introdotte all'art.1, del D.Lgs. n.360/1998 e s.m.i. dalla Legge finanziaria 2007, con deliberazione del Consiglio comunale n.3/CC del 05.02.2007, esecutiva, è stato approvato il Regolamento comunale per la disciplina della compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), che all'art.2 prevede che la misura dell'aliquota non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali e viene stabilita annualmente con provvedimento della Giunta comunale;

- con deliberazione della Giunta comunale n.10 del 05.02.2007, esecutiva, l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF relativa all'anno 2007 è stata stabilita nella misura dello 0,65%; essa è stata confermata e stabilita nella stessa misura per gli anni di imposta successivi fino allo scorso anno (in ultimo con deliberazione della Giunta comunale n.3 del 10.02.2011);

RICHIAMATI:

- l'art.1, comma 169, della legge n.296/2006 e s.m.i. (Legge finanziaria 2007) che dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

- l'art.151, del D.Lgs. n.267/2000 ai sensi del quale gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo. Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio, della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato - città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

- il Decreto Legge 29 dicembre 2011, n.216, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n.14 che, all'art.29, comma 16-quater, dispone che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli Enti locali è differito al 30 giugno 2012;

RILEVATO che:

- l'art. 1, comma 11, del D.L. n. 138/2011, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n.148/2011, come in ultimo modificato dal D.L. n.201/2011, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n.214/2011 ha disposto l'inapplicabilità della sospensione del potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

- in ultimo l'art.4, comma 4, del D.L. 2.03.2012, n.16 ha abrogato le disposizioni concernenti la sospensione del precitato potere;

- si è reso pertanto possibile, nel rispetto del citato art.2, del Regolamento comunale per la disciplina della compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, compiere le opportune valutazioni in ordine all'eventuale necessità di una variazione in aumento dell'aliquota vigente;

CONSIDERATO che l'imposta municipale propria di cui all'art.8, del D.Lgs. n.23/2011 e s.m.i., la cui istituzione è stata anticipata in via sperimentale a decorrere dal corrente anno, sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili; ne consegue, applicando l'aliquota vigente, un minore gettito dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, per diminuzione della base imponibile, che per regioni ed enti locali non è compensato dal gettito della nuova imposta per la sua diversa strutturazione;

RAVVISATA, in considerazione di quanto sopra e del complessivo quadro della situazione normativa e di fatto in materia di finanza locale, dopo un attento esame delle entrate e delle spese, la necessità di incrementare l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF per conseguire un gettito non inferiore a quello dello scorso esercizio indispensabile per disporre delle risorse finanziarie necessarie per fare fronte alla normale attività dell'ente, per realizzare i programmi previsti nel bilancio di previsione ed allegati documenti predisposti per l'anno 2012 e contribuire a garantire il pareggio economico finanziario del bilancio medesimo;

FATTO presente che il mancato aumento dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF renderebbe anche difficoltoso il mantenimento dei livelli minimi dei servizi, compromettendone la razionalità e l'efficienza;

RITENUTO, pertanto, secondo le valutazioni effettuate per la formazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2012, tenuto conto della particolare situazione socio economica di Castiglione Tinella (Codice ISTAT 04056), in relazione alla necessità di conciliare la complessiva pressione tributaria comunale con le esigenze di bilancio sopra rappresentate, di incrementare l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2012 nella misura di 0,05 punti percentuali, stabilendola quindi nella misura dello 0,70% (zero virgola settanta per cento) che dovrebbe assicurare al Comune un gettito di Euro 47.000,00;

VISTO il D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. ed, in particolare, il combinato disposto dell'art.42, comma 2, lett.f) e dell'art.48 sulla base del quale, stabilendosi in questa sede l'aliquota di un tributo istituito e disciplinato in sede consiliare (deliberazioni n.8/CC del 1999 e n.3/CC del 2007), la competenza a deliberare appartiene alla Giunta comunale;

RICHIAMATI:

- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

- la circolare del Ministro delle Finanze n.289/e del 22.12.1998;

- il D.M. 31 maggio 2002 con il quale è stato individuato il sito informatico sul quale pubblicare le deliberazioni dei Comuni relative all'addizionale comunale all'IRPEF;

- la legge 12.11.2011, n.183 (Legge di stabilità 2012) e s.m.i.;

- il D.L. 06.12.2011, n.201, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n.214/2011;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

CON voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e nei termini di legge

DELIBERA

DI DETERMINARE e STABILIRE, per i motivi indicati in premessa, per l'anno 2012, l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (addizionale comunale IRPEF), prevista dall'art.1, comma 3, del D.Lgs. n.360/2008 e s.m.i., nella misura del 0,70% (zero virgola settanta percento).

DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n.360/1998 e s.m.i., l'efficacia della presente deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel sito Internet denominato www.finanze.it individuato con Decreto ministeriale 31 maggio 2002.

DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Ministero delle Finanze, Dipartimento delle finanze entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione per la pubblicazione sul proprio sito informatico, in sostituzione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale, in ottemperanza a quanto disposto dall'art.13, comma 15, del D.L. 201/2011, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n.214/2011.

COMUNE DI CASTIGLIONE TINELLA

C. A. P. 12053 PROVINCIA DI CUNEO Tel. e Fax 0141.85.51.02

Art.49, D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. "Pareri dei Responsabili dei servizi"

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione della Giunta comunale avente ad oggetto: *"D.Lgs. n.360/1998 e s.m.i. Addizionale comunale all'Imposta sul reddito delle persone fisiche (addizionale comunale IRPEF). Aliquota anno 2012".*

Castiglione Tinella, 15 MAR. 2012

Il Responsabile dell'Area amministrativa
Dott. Massimo Nardi

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to: Bruno PENNA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. Massimo NARDI

==========

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
(Art.124, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000, n.267)

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 20 APR. 2012.

Castiglione Tinella, 19 APR. 2012.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. Massimo NARDI

==========

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art.134, comma 3, D.Lgs. 18/08/2000, n.267)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____.

Castiglione Tinella, _____.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Massimo NARDI

==========

Copia conforme all'originale, composta di n. 3 fogli, in carta libera, per uso amministrativo.

Castiglione Tinella, _____ 2012

IL FUNZIONARIO COMUNALE
dott.ssa Antonella Sillano